



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC**), con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019 e ss.mm.ii. in materia di promozione, comunicazione e valorizzazione.

- da una parte -

e

Il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria P.I./ C.F. 14649011005 - con sede in Reggio Calabria via Aspromonte 15 rappresentata legalmente dal Presidente Antonino Scagliola

- dall'altra -

(di seguito denominate “Parti”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- l'art. 2 dello Statuto del MArRC approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali*)
- la Determina Dirigenziale del MArRC rep.n.146 del 3.05.2023
- la nota prot.n.1098 del 19.04.2023 con la quale il Comitato Paralimpico Calabria chiede il rinnovo per l'anno 2023/2024 dell'Accordo di collaborazione già sottoscritto nell'anno 2019

PREMESSO

che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con Enti ed Associazioni che si evidenziano per l'elevata competenza e le finalità didattico promozionali/divulgative del patrimonio culturale in genere e delle collezioni museali in particolare;

che il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria è un Ente la cui struttura organizzativa, ha l'obiettivo di perseguire finalità di promozione divulgazione della cultura e dello sport;

che il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria attraverso tutte le sue articolazioni e programmi promuove e sostiene progetti educativi e culturali e che in tale ambito è disponibile a condividere eventi con finalità di promozione e comunicazione destinati a divulgare e sensibilizzare anche l'utenza del MArRC sulle tematiche dello sport in genere e della disabilità in particolare;



CONSIDERATO

che con nota prot.n prot.n.1098 del 19.04.2023 il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria ha manifestato il proprio interesse a rinnovare il rapporto di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente reciproche finalità di promozione, comunicazione e valorizzazione

che il MArcC ha interesse alla realizzazione di tale progettualità e che intende condividerne percorsi ed obiettivi;

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo

Art.1

Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione per l'anno 2023-2024 di un Accordo Collaborazione tra il MArcC ed il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria avente ad oggetto un'attività di promozione, valorizzazione e comunicazione destinata alla realizzazione di eventi condivisi volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali;

Art.2

Contenuto delle attività

Le attività proposte dal Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla direzione del Museo che si riserva di supervisionarle e di dettare le indicazioni operative.

Le attività realizzate e sostenute dal MArcC in partenariato con il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Art.3

Impegno e ruoli delle parti

I soggetti firmatari si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente accordo, alla realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione, promozione e divulgazione delle iniziative intraprese in l'attuazione di quanto indicato nelle premesse.

Art.4

Obblighi delle parti

Il MArcC si impegna a sostenere i progetti educativi e di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArcC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria si impegna a programmare e realizzare – previa approvazione del MArcC – le attività di service locale inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente Accordo



Art. 5

Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario né a carico del MARRC né a carico del CIP. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività saranno a carico delle parti che risultano promotrici delle attività stesse.

Art.6

Modalità esecutive

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

Art. 7

Diritto di immagine

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MARRC per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico atto concessorio compatibile con la tutela dell'immagine del MARRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MARRC.

Art.8

Durata

Il presente Accordo avrà durata di anni 1 con decorrenza dalla sua sottoscrizione con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

Art.9

Inadempimenti e Recesso

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa comunicazione all'altra parte.

Art.10

Registrazione

L'Accordo potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il



perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/200

Art.12 Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente atto dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.

Art.13 Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il CIP e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.

Art.14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale

Per il Comitato Italiano Paralimpico
Regione Calabria

Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino

Il Presidente
Antonino Scagliola

